



COMUNE DI NISCEMI Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Niscemi provvede, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, alla concessione di contributi finalizzati alla promozione, al sostegno, ed allo sviluppo delle attività sportive, culturali, artistiche, nonché di manifestazioni folkloristiche, tradizionali, popolari e per congressi quali attività essenziali per la formazione dell'uomo, per arricchirne e migliorare l'ambiente ed il territorio, per l'incremento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile della Città.

I contributi potranno avere carattere di sostegno per l'attività dei richiedenti, ovvero di partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni ed iniziative nell'ambito dell'attività sopra indicata.

ART. 2 STANZIAMENTI DI BILANCIO

Per il perseguitamento delle finalità di cui all'art. precedente, nell'ambito della Comunità, si attingerà ad apposito capitolo di Bilancio.

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

I contributi previsti al presente Regolamento sono concessi a:

- **ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIETA' SPORTIVE, ENTI;**
- **ISTITUZIONI RELIGIOSE E SCOLASTICHE;**

Che operino nell'ambito del territorio Comunale e che persegano le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

ART.4 REQUISITI PER LA CONCESSIONE

Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è l'espressa esclusione dello scopo di lucro risultante dagli Statuti delle associazioni ed Enti richiedenti .

I soggetti beneficiari dell'attività contributiva sopra specificata dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a- operare nel Comune di Niscemi;
- b- svolgere o promuovere attività di apprezzabile valore, disponendo di adeguata organizzazione per il conseguimento dei propri fini statutari;
- c- non avere finalità di propaganda politico-partitica;
- d- di privilegiare le Associazioni che:
 - 1) utilizzano operatori e istruttori qualificati (laurea, corsi, master);
 - 2) favoriscono l'inserimento allo sport dei minori a rischio;
 - 3) favoriscono l'attività sportiva per gli anziani;
 - 4) favoriscono l'attività sportiva per i disabili;
 - 5) favoriscono l'integrazione attraverso lo sport con le comunità straniere presenti nel nostro territorio.

ART. 5 **DOMANDE E DOCUMENTAZIONE**

I soggetti previsti dal precedente Art. 3 che intendono avvalersi dell'Intervento Comunale in materia di contributi, dovranno produrre domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Niscemi e corredata dalla seguente documentazione:

- 1- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'Ente, ai sensi degli Artt. 4 e 20 previa ammonizione di cui all'Art. 26 della Legge 4/01/1968 n. 15, con la quali si attesti l'entità dei eventuali contributi richiesti e concessi, a qualsiasi titolo, dagli altri Enti Pubblici o dichiarazione negativa;
 - 2- Rendiconto, corredata da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali) e di eventuali relazioni sui risultati conseguiti: numero visitatori o spettatori o partecipanti, articoli su quotidiani, riviste, relativi alla concessione di precedenti contributi;
 - 3- preventivo dettagliato di spesa e programmi delle manifestazioni da realizzare;
 - 4- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto; i soggetti che hanno già beneficiato di contributi ed hanno già prodotto la documentazione di cui al presente punto, possono fare esplicito riferimento a tale circostanza e sono esonerati dal riprodurla;
 - 5- Certificazione antimafia o autocertificazione ai sensi della legge 575 del 31.5.1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 6- Indicazione dei dati fiscali dei rappresentanti o responsabili delle istituzioni, associazioni, non ché indicazione dei dati anagrafici e fiscali del Legale Rappresentante;
 - 7- La Società, le Associazioni e i Centri Sportivi, oltre alla documentazione di cui ai punti 1.2.3.4 del presente articolo dovranno fornire la seguente documentazione:
 - I. Iscrizione nel registro nazionale del C.O.N.I.;
 - II. certificazione rilasciata dalle competenti Federazioni o Enti di promozione attestante:
- a- l'affiliazione della Società o Associazione ecc., di cui va indicata l'esatta denominazione per la stagione sportiva a cui si riferisce la richiesta;
- b- la composizione completa del Consiglio Direttivo in carica;
- III. autorizzazione rilasciata dal competente organo sportivo attestante l'istituzione, la conduzione e la gestione del Centro;
- IV. elenco nominativo degli iscritti, con l'indicazione della data e del luogo di nascita e della disciplina sportiva praticata. (Le Società che effettuano attività tramite gli Enti di promozione sportiva dovranno altresì provvedere a comunicare accanto a ciascun iscritto il numero della tessera dell'Organismo di appartenenza);
- V. dettagliata relazione preventiva sulla efficienza e sulla conduzione del Centro, sull'utilizzazione di animatori e di istruttori e tecnici locali, nonché le specializzazioni sportive praticate, gli orari e la durata del corso, la percentuale gratuita di iscrizione.

ART. 6 TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le istanze con la documentazione di cui all'articolo precedente, dirette ad ottenere la concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività, dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine del 30 settembre di ogni anno mentre per sovvenzioni di particolari manifestazioni, il termine è fissato almeno 15 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni stesse.

ART. 7 PUBBLICITÀ'

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo del Comune di Niscemi dovrà essere opportunamente evidenziata tale partecipazione, pena la revoca della sovvenzione.
Su richiesta scritta dell'interessato il Comune di Niscemi ha la facoltà di assegnare il patrocinio morale gratuito alle manifestazioni, che viene concesso su proposta del Sindaco o dell'Assessore competente.

ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla concessione dei contributi tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza in difformità dalle prescrizioni contenute nei precedenti artt. 5 e 6 non essendo ammessa la possibilità di sostituzione o integrazione della documentazione richiesta. Sono parimenti esclusi dai contributi quei soggetti che non hanno reso il conto di precedenti contributi nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 9 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La Giunta Municipale, su proposta dell'assessorato competente, previo esame della regolarità delle domande e della documentazione prodotta, provvede con propria deliberazione motivata alla erogazione dei contributi.

ART. 10 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Nella determinazione e ripartizione dei contributi la Giunta Municipale dovrà tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a- se trattasi di contributi per attività culturali, di spettacolo, sportive ecc.: la quantità e la qualità di attività, iniziative, manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine, l'importanza, il ruolo, il rilievo sociale che ha l'Associazione, l'istituzione, ecc. nella Comunità
- b- se trattasi di contributi per manifestazioni:
 - l'impegno finanziario;
 - l'entità del bilancio prodotto;
 - la rilevanza della manifestazione o iniziativa;
 - l'interesse che la manifestazione o iniziativa è in grado di suscitare nella Comunità;
 - la risonanza ed il grado di richiamo esterno.

ART. 11 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

I soggetti di cui all'Art.3 del presente Regolamento ammessi al contributo per singole iniziative o per attività, riceveranno apposita comunicazione della somma concessa. Di tale somma una parte, in caso di particolare rilevanza religiosa, culturale, sportiva dell'attività svolta o della manifestazione e tenuto conto delle modalità di svolgimento delle stesse, con motivato atto della Giunta Municipale potrà essere erogata, a titolo di anticipo, nella misura massima del 50% dell'importo complessivo. Al fine di ottenere l'emissione del mandato di pagamento, il Legale Rappresentante, deve far prevenire all'Amministrazione Comunale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della quale risulti di non essere cessato, a qualsiasi titolo, della carica e di non avere conoscenza che l'attività o la manifestazione o il congresso siano stati annullati o rinviati.

La rimanente parte, a saldo, sarà erogata previa presentazione di dettagliata dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 20 legge 4/01/1968 n. 15 dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto il contributo risulta regolarmente espletata e che la somma ricevuta in acconto è stata erogata, e dell'analitico rendiconto dell'intero contributo concesso con l'allegata documentazione giustificativa delle spese, quietanzata e conforme alle leggi fiscali in vigore da produrre esclusivamente in originale.

Del rendiconto e degli eventuali rilievi dell'Ufficio Comunale cui compete l'esame documentale, sarà data notizia alla Giunta a cura dell'Assessore competente; resta fermo l'obbligo del Comune di Niscemi di adire le vie legali, per il recupero di tutte le somme erogate e non giustificate in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 12 RELAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA COMPETENTE COMMISSIONE

L'Assessore competente riferirà alla Commissione Consiliare all'inizio dell'anno sugli indirizzi programmatici dell'Amministrazione in materia culturale, sportiva, turistica. Alla fine dell'anno l'Assessore riferirà sulle iniziative promosse e realizzate.

ART. 13

Tutti i contributi concessi ed erogati dal Comune di Niscemi hanno carattere facoltativo e non rappresentano diritto di continuità per gli anni successivi.

ART. 14

Il Comune di Niscemi si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi.

ART. 15

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la trascritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ai sensi dell'O.EE.LL. della Regione Siciliana.

ART. 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni regolamentari e le norme di legge che regolano la materia disciplinata dal presente strumento.